

D. 19.2.57

LABEONE

D. 9.2.7.5

LABEONE

D. 9.2.57

LABEONE

D. 9.2.8

GAIO

57. IAVOLENUS libro nono ex posterioribus Labeonis. Qui domum habebat, aream iniunctam ei domui vicino proximo locaverat: is vicinus cum aedificaret in suo, terram in eam aream amplius quam fundamenta caementicia locatoris erant conguessit, et ea terra adsiduis pluviis inundata, ita pariete⁴⁶ eius qui locaverat umore praestituto madefacto, aedificia corruerunt. Labeo ex locato tantummodo actionem esse ait, quia non ipsa congestio, sed umor ex ea congestione postea damno fuerit, damni autem iniuria actio ob ea ipsa sit, per quae, non extrinsecus alia causa oblata, damno quis adfectus est: hoc probat.

tunc enim Aquilia cessat. 5. Sed si quis servum aegrotum leviter percusserit et is obierit, recte Labeo dicit lege Aquilia eum teneri, quia aliud alii mortiferum esse solet. 6. Celsus autem multum interesse dicit, occiderit an mortis causam praestiterit, ut qui mortis causam praestitit, non Aquilia, sed in factum actione teneatur. unde adfert eum qui venenum pro medicamento dedit et ait causam mortis praestitisse, quemadmodum

57. IAVOLENUS libro sexto ex posterioribus Labeonis. Equum tibi commodavi: in eo tu cum equitares et una complures equitarent, unus ex his irrui in equum teque deiecit et eo casu crura equi fracta sunt. Labeo negat tecum ullam actionem esse, sed si equitis culpa factum esset, cum equite: sane non cum equi domino agi posse, verum puto.

8. GAIUS libro septimo ad edictum provinciale. Idem iuris est, si medicamento perperam usus fuerit, sed et qui bene secuerit et dereliquit curationem, securus non erit, sed culpa reus intellegitur. 1. Mulionem quoque, si per imperitiam impetum mularum retinere non potuerit, si eae alienum hominem obtinuerint, vulgo dicitur culpa nomine teneri. idem dicitur et si propter infirmitatem sustinere mularum impetum non potuerit: nec videtur iniquum, si infirmitas culpa adnumeretur, cum affectare quisque non debeat, in quo vel intellegit vel intellegere debet infirmitatem suam alii periculosam futuram. idem iuris est in persona eius, qui impetum equi, quo vehebatur, propter imperitiam vel infirmitatem retinere non poterit.

57. GIAVOLENO, nel libro nono Dai libri postumi di Labeone. Colui che aveva una casa, aveva locato al vicino confinante un'area contigua a quella casa; questo vicino, mentre edificava nel suo <terreno>, ammassò su quell'area terra oltre il livello a cui giungevano le fondamenta di pietra <della casa> del locatore e, intrisa d'acqua quella terra per le piogge continue, e guastatosi per umidità il muro di colui che aveva locato, l'edificio cadde. Labeone afferma che vi è soltanto l'azione da locazione, poiché non lo stesso aver ammassato la terra, ma l'umidità successivamente proveniente da questo mucchio era stata di danno, mentre l'azione per il danno ingiusto si ha per quelle cose, per mezzo delle quali taluno fu danneggiato, non intervenendo altra causa dall'esterno. Approvo ciò.

servo non durante una gara, troverà applicazione la <azione della legge> Aquilia, a meno che <in quest'ultimo caso> ciò non sia stato fatto nell'esercizio di una attività <sportiva> concordata con il padrone: in questo caso, infatti, la <legge> Aquilia viene meno. 5. Se poi taluno abbia colpito lievemente un servo malato e quello sia morto, correttamente Labeone dice che egli è tenuto in base alla legge Aquilia, perché una condotta suole essere mortale per uno, e non mortale per un altro. 6. Celso, poi, dice che è

57. GIAVOLENO, nel libro sesto Dai libri postumi di Labeone. Ti diedi in comodato un cavallo; cavalcandolo tu, e cavalcando altri insieme, uno di questi venne contro al cavallo, ti fece cadere, e in quella caduta il cavallo si spezzò le zampe. Labeone dice che non vi è alcuna azione nei tuoi confronti, ma, se ciò fosse accaduto per colpa del cavaliere, <vi sarebbe> contro tale cavaliere; e che certo non si può agire contro il proprietario del cavallo. Reputo ciò vero.

8. GAIUS, nel libro settimo All'editto provinciale. Il diritto <da applicare> è il medesimo, se si sia usata erroneamente una medicina. Ma anche colui che abbia fatto bene un'operazione ed abbia del tutto trascurato la cura non sarà tranquillo, ma si intende che è reo di una colpa. 1. Si dice comunemente che è tenuto a titolo di colpa anche il mulattiere, se per imperizia non abbia potuto trattener l'impeto delle mule e se esse abbiano schiacciato con gli zoccoli un servo altrui. Lo stesso si dice anche se egli non abbia potuto trattener l'impeto delle mule per debolezza; né sembra iniquo, se la debolezza si ascriva a colpa per il fatto che ciascuno non deve cercare di fare ciò per cui capisce o deve capire che la sua debolezza sarà pericolosa per altri. Il diritto <da applicare> è il medesimo nei confronti della persona che non potrà frenare per imperizia o debolezza l'impeto del cavallo che cavalcava.

D.9.2.5
ULPIANO

5. *ULPIANUS libro octavo decimo ad edictum.* Sed et si quemcumque alium ferro se petentem quis occiderit, non videbitur iniuria occidisse: et si metu quis mortis furem occiderit, non dubitabitur, quin lege Aquilia non teneatur. sin autem cum posset adprehendere, maluit occidere, magis est ut iniuria fecisse videatur: ergo et Cornelia tenebitur. 1. Iniuriam autem hic accipere nos oportet non quemadmodum circa iniuriarum actionem contumeliam quandam, sed quod non iure factum est, hoc est contra ius, id est si culpa quis occiderit: et ideo interdum utraque actio concurrit et legis Aquiliae et iniuriarum, sed duae erunt aestimationes, alia damni, alia contumeliae. igitur iniuriam hic damnum accipiemus culpa datum etiam ab eo, qui nocere noluit. 2. Et ideo quaerimus, si furiosus damnum dederit, an legis Aquiliae actio sit? et Pegasus negavit: quae enim in eo culpa sit, cum suae mentis non sit? et hoc est verissimum. cessabit igitur Aquiliae actio, quemadmodum, si quadrupes damnum dederit, Aquilia cessat, aut si tegula ceciderit. sed et si infans damnum dederit, idem erit dicendum. quodsi impubes id fecerit, Labeo ait, quia furti tenetur, teneri et Aquilia eum: et hoc puto verum, si sit iam iniuriae capax. 3. Si magister in disciplina vulneraverit servum vel occiderit, an Aquilia teneatur, quasi damnum iniuria dederit? et Iulianus scribit Aquilia teneri eum, qui eluscaverat discipulum in disciplina: multo magis igitur in occiso idem erit dicendum. proponitur autem apud eum species talis: sutor, inquit, puero discenti ingenuo filio familias, parum bene facienti quod demonstraverit, forma calcei cervicem percussit, ut oculus puero perfunderetur. dicit igitur Iulianus iniuriarum quidem actionem non competere, quia non faciendae iniuriae causa percusserit, sed monendi et docendi causa: an ex locato, dubitat, quia levis dumtaxat castigatio concessa est docenti: sed lege Aquilia posse agi non dubito:

6. *PAULUS libro vicensimo secundo ad edictum.* praeceptoris enim nimia saevitia culpae adsignatur.

7. *ULPIANUS libro octavo decimo ad edictum.* Qua actione patrem consecuturum ait, quod minus ex operis filii sui propter vitiatum oculum sit habiturus, et impendia, quae pro eius curatione fecerit. 1. Occisum autem accipere debemus, sive gladio sive etiam fuste vel alio telo vel manibus (si forte strangulavit eum) vel calce petiit vel capite vel qualiter qualiter. 2. Sed si quis plus iusto oneratus deiecerit onus et servum occiderit, Aquilia locum habet: fuit enim in

5. *ULPIANO, nel libro diciottesimo All'editto.* Anche se poi taluno abbia ucciso chiunque altro che, armato, lo aggredisce, non si considererà che lo abbia ucciso ingiustamente; e se, per timore della morte, taluno abbia ucciso un ladro, non si dubiterà che non sia tenuto in base alla legge Aquilia. Se invece, potendolo catturare, preferì ucciderlo, si considera piuttosto che si sia comportato ingiustamente; quindi, sarà tenuto anche in base alla <legge> Cornelia. 1. Poi qui è necessario intendere 'ingiustizia' non, come nella azione per atti ingiusti <contro la persona>, una qualche offesa, ma così: ciò che è stato fatto non in conformità al diritto, è questo contro il diritto, cioè se taluno abbia ucciso con colpa; e pertanto talvolta concorrono entrambe le azioni, sia quella della legge Aquilia, sia quella per atti ingiusti <contro la persona>, ma due saranno le stime fatte dal giudice. <del valore dell'oggetto della lite>, una per il danno, l'altra per l'offesa. Quindi, qui intendiamo 'ingiustizia' il danno arrecato con colpa anche da colui che non voleva nuocere. 2. E pertanto poniamo la questione: se un pazzo abbia arrecato il danno, sussiste l'azione della legge

Aquilia? E Pegaso lo ha negato: infatti, quale colpa vi è in lui, se non è in senno? E ciò è verissimo. Verrà meno dunque <l'applicabilità> dell'azione della <legge> Aquilia, allo stesso modo che viene meno <l'applicabilità> della <legge> Aquilia, se un quadrupede abbia arrecato il danno, o se sia caduta una tegola. Ma, anche ove un infante abbia arrecato un danno, si dovrà dire lo stesso. E, se un impubere abbia fatto ciò, Labeone afferma che, poiché è tenuto per il furto, egli è tenuto anche per la <legge> Aquilia; e reputo ciò vero, se sia già capace di atto ingiusto. 3. Se l'istruttore nella sua attività abbia ferito il servo o lo abbia ucciso, deve essere tenuto in base alla <legge> Aquilia, come se ingiustamente abbia arrecato un danno? E Giuliano scrive che è tenuto in base alla <legge> Aquilia colui che abbia reso cieco di un occhio l'apprendista nell'istruirlo; a maggior ragione, si dovrà dire lo stesso, se lo abbia ucciso. In un suo scritto, si propone dunque questo esempio: un calzolaio - egli disse - percosse, con una forma per scarpa, la cervice ad un ragazzo, nato libero e figlio in potestà, che apprendeva presso di lui e non faceva bene quello che gli aveva mostrato chiaramente, così che al ragazzo un occhio andò perduto. Dice quindi Giuliano che l'azione per atti ingiusti <contro la persona> non compete, perché non lo ha percosso con l'intento di fargli un atto ingiusto, ma di castigare e insegnare; discute poi se sia tenuto in base all'azione di locazione, perché al docente è concesso solo di castigare lievemente; ma non dubito che si possa agire in base alla legge Aquilia:

6. *PAOLO, nel libro ventiduesimo All'editto.* si ascrive infatti a colpa l'eccessiva durezza dell'insegnante.

7. *ULPIANO, nel libro diciottesimo All'editto.* <Giuliano> afferma che con tale azione il padre conseguirà quanto avrà in meno dall'attività lavorativa di suo figlio a causa della perdita dell'occhio, ed inoltre le spese che abbia sostenuto per la sua cura. 1. Dobbiamo poi intendere 'ucciso', sia che uno abbia aggredito con la spada sia anche con un bastone o con altra arma o con le mani (se per caso abbia strangolato qualcuno) o con calci o a testate, o in qualunque modo. 2. Se poi taluno, caricato più del giusto, abbia fatto cadere il carico ed ucciso un servo, trova applicazione la <legge> Aquilia: è stato infatti nell'arbitrio dello stesso non

ipsius arbitrio ita se non onerare. nam et si lapsus aliquis servum alienum onere presserit, Pegasus ait lege Aquilia eum teneri ita demum, si vel plus iusto se oneraverit vel neglegentius per lubricum transierit. 3. Proinde si quis alterius impulsu damnum dederit, Proculus scribit neque eum qui impulit teneri, quia non occidit, neque eum qui impulsus est, quia damnum iniuria non dedit: secundum quod in factum actio erit danda in eum qui impulit. 4. Si quis in colluctatione vel in pancratio, vel pugiles dum inter se exercentur alius alium occiderit, si quidem in publico certamine alius alium occiderit, cessat Aquilia, quia gloriae causa et virtutis, non iniuriae gratia videtur damnum datum. hoc autem in servo non procedit, quoniam ingenui solent certare: in filio familias vulnerato procedit. plane si cedentem vulneraverit, erit Aquiliae locus, aut si non in certamine servum occidit, nisi si domino committente hoc factum sit: tunc enim Aquilia cessat. 5. Sed si quis servum aegrotum leviter percusserit et is obierit, recte Labeo dicit lege Aquilia eum teneri, quia aliud alii mortiferum esse solet. 6. Celsus autem multum interesse dicit, occiderit an mortis causam praestiterit, ut qui mortis causam praestitit, non Aquilia, sed in factum actione teneatur. unde adfert eum qui venenum pro medicamento dedit et ait causam mortis praestitisse, quemadmodum eum qui furem gladium porrexit: nam nec hunc lege Aquilia teneri, sed in factum. 7. Sed si quis de ponte aliquem praecipitavit, Celsus ait, sive ipso ictu perierit aut continuo submersus est aut lassatus vi fluminis

victus perierit, lege Aquilia teneri, quemadmodum si quis puerum saxo inlisset. 8. Proculus ait, si medicus servum imperite secuerit, vel ex locato vel ex lege Aquilia competere actionem.

caricarsi così. E certamente, anche se, una volta caduto, taluno abbia schiacciato con il carico un servo altrui, Pegaso afferma che è tenuto in base alla legge Aquilia solo quando o si sia caricato più del giusto o sia passato in modo alquanto negligente in luogo sdruciolevole. 3. Di conseguenza, se taluno, per la spinta di un altro, abbia arrecato danno, Proculo scrive che non è tenuto né colui che ha spinto, perché non ha ucciso, né colui che è stato spinto, perché non ha arrecato il danno ingiustamente; in conseguenza di ciò, dovrà essere data l'azione modellata sul fatto contro colui che spinse. 4. Se taluno <si esercita> nella lotta o nel pancrazio, o se, mentre i pugili si esercitano tra di loro, uno abbia ucciso un altro, se invero in una gara pubblica uno abbia ucciso un altro, viene meno la <azione della legge> Aquilia, perché il danno si considera arrecato perseguendo gloria e valore, non per un atto ingiusto. Ciò però non vale nei confronti di un servo, perché <solo> i nati liberi sono soliti gareggiare; vale invece per le ferite a un figlio in potestà. Chiaramente, se avrà ferito uno che stava arrendendosi o se avrà ucciso un servo non durante una gara, troverà applicazione la <azione della legge> Aquilia, a meno che <in quest'ultimo caso> ciò non sia stato fatto nell'esercizio di una attività <sportiva> concordata con il padrone: in questo caso, infatti, la <legge> Aquilia viene meno. 5. Se poi taluno abbia colpito lievemente un servo malato e quello sia morto, correttamente Labeone dice che egli è tenuto in base alla legge Aquilia, perché una condotta suole essere mortale per uno, e non mortale per un altro. 6. Celso, poi, dice che è molto diverso se uno abbia ucciso o procurato la causa della morte, tanto che colui che abbia procurato la causa della morte non è tenuto in base all'azione della legge Aquilia, ma dovrebbe essere tenuto con quella modellata sul fatto. Egli fa l'esempio, perciò, di colui che, in luogo di una medicina, diede del veleno, e afferma che ha procurato la causa della morte, allo stesso modo di colui che ha dato una spada in mano ad uno che è fuori di sé: infatti, neppure questi è tenuto in base alla <azione della> legge Aquilia, ma <in base all'azione modellata> sul fatto. 7. Ma, se taluno ha fatto precipitare qualcuno da un ponte, Celso afferma che, vuoi che sia morto sul colpo o perché rimasto a lungo sott'acqua, vuoi perché sia morto sposato, vinto dalla violenza del fiume, è tenuto in base alla legge Aquilia, allo stesso modo di colui che abbia sbattuto un giovane servo contro un masso. 8. Proculo afferma che, se un medico abbia operato senza perizia un servo, compete l'azione o di locazione o in base alla legge Aquilia.

D. 9. 2. 27. 17

ULPIANO

tur: quae sententia vera est. 17. Rupsisse eum utique accipiemus, qui vulneraverit, vel virgis vel loris vel pugnibus cecidit, vel telo vel quo alio, ut scinderet alicui corpus, vel tumorem fecerit, sed ita demum, si damnum iniuria datum est: ceterum si nullo servum pretio viliores deterioresve fecerit, Aquilia cessat iniuriarumque erit agendum dumtaxat: Aquilia enim earum ruptiones, quae damna dant, persequitur. ergo etsi pretio quidem non sit deterior servus factus, verum sumptus in salutem eius et sanitatem facti sunt, in haec mihi videri damnum datum: atque ideoque lege Aquilia agi posse. 18. Si quis vestimenta sciderit vel inquinaverit, Aquilia quasi ruperit tene-

zione di 'leso'. 16. Egli non nega che 'spezzato' e 'bruciato' sono contenuti nella designazione di 'leso', ma <osserva> che non è nuovo che una legge, enumerate in modo specifico alcune fattispecie, inserisca infine un termine generale in cui siano incluse quelle speciali; e questo parere è vero. 17. Intendiamo che abbia 'leso' colui che abbia arrecato una ferita o abbia colpito con verghe o sferza o pugnì o arma od altro, così da lacerare o tumefare il corpo ad alcuno, ma sempre solo se abbia ingiustamente arrecato un danno. Se invece il servo non sia stato reso peggiore o diminuito di valore, viene meno <l'azione della legge> Aquilia e si dovrà agire soltanto per atti ingiusti <contro la persona>: infatti, con l'azione della legge Aquilia si perseguono quelle 'lesioni' che arrecano un danno. Di conseguenza, anche se il servo non sia stato reso peggiore nel suo valore, ma siano state fatte delle spese per la sua salute fisica e guarigione, mi sembra che, in relazione a queste, sia stato arrecato un danno e che pertanto si possa agire in base alla legge Aquilia. 18. Se taluno abbia strap-

D. 9. 2. 49

ULPIANO

49. *ULPIANUS libro nono disputationum.* Si quis fumo facto apes alienas fugaverit vel etiam necaverit, magis causam mortis praestitisse videtur quam occidisse, et ideo in factum actione tenebitur. I. Quod dicitur dam-

num iniuria datum Aquilia persequi, sic erit accipiendum, ut videatur damnum iniuria datum, quod cum damno iniuriam attulerit: nisi magna vi cogente fuerit factum, ut Celsus scribit circa eum, qui incendii arcendi gratia vicinas aedes intercidit: nam hic scribit cessare legis Aquiliae actionem: iusto enim metu ductus, ne ad se ignis perveniret, vicinas aedes intercidit: et sive pervenit ignis sive ante extinctus est, existimat legis Aquiliae actionem cessare.

49. *ULPIANO, nel libro nono Delle dispute.*

Se taluno, avendo fatto del fumo, abbia fatto fuggire o anche ucciso delle api altrui, si considera che abbia procurato la causa della morte più che averle uccise, e pertanto sarà tenuto con l'azione modellata sul fatto. I. Ciò che si dice che con l'azione della legge Aquilia si persegue il danno arrecato ingiustamente, si deve intendere così, che si considera che un danno è arrecato ingiustamente quando con il danno si arrecò ingiustizia, salvo che sia stato cagionato sotto la costrizione di una forza maggiore, come Celso scrive per colui, il quale abbatte le case vicine per arginare un incendio: infatti, in questo caso, scrive che viene meno l'azione della legge Aquilia: infatti, ha abbattuto le case vicine indotto a ciò da giusto timore, perché il fuoco non giungesse a lui, e sia che il fuoco giunga sia che venga spento prima, <Celso> ritiene che viene meno l'azione in base alla legge Aquilia.